

INCONFERIBILITÀ DA RIPENSARE DOPO LO STOP DELLA CONSULTA

di **Stefano Pozzoli**

È incostituzionale il divieto di conferimento di nuovi incarichi di amministratore di società partecipate locali per chi abbia già ricoperto nell'anno precedente o abbia in corso analoghi incarichi in società pubbliche, previsto dal D.Lgs. 39/2013 (articoli 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, del Dlgs 39/2013).

Con un verdetto lapidario, correttissimo ma al tempo stesso stravolgente la giurisprudenza creatasi attorno alla pronunce Anac in argomento, la Corte costituzionale, con sentenza n. 98/2024 (Sole 24 Ore del 5 giugno), si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio, a fronte di un ricorso contro la decisione Anac di dichiarare nulli una serie di incarichi ricoperti da un amministratore di alcune società liguri sottoposte a controllo pubblico da parte del Comune di Genova e di altri enti.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del Dlgs 39/2013 nella parte in cui, appunto, non consentono la conferibilità del nuovo incarico a un amministratore di società controllata da un Comune o una Provincia e non a un esponente politico locale. Il divieto, sostiene la Corte, si pone in contrasto con le previsioni della legge delega (legge 190/2012), e quindi con l'articolo 76 della Costituzione, che non consentono al Governo, nell'esercizio della delega conferitagli dal Parlamento, di introdurre ipotesi limitative che non siano state previste dal legislatore delegante. Per la Corte la legge delega ha circoscritto la non conferibilità degli incarichi amministrativi di vertice alle ipotesi di provenienza politica del nominato, cioè solo ai casi in cui costui abbia svolto incarichi di natura politica; e tali non sono gli incarichi di amministratore di

enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico. Il problema era stato sollevato dalla medesima Anac che, nell'attività di segnalazione a Parlamento e Governo, nelle cariche di presidente e di amministratore, tanto degli enti pubblici quanto degli enti privati in controllo pubblico ha rilevato che «non si riscontra [...] la titolarità di funzioni di indirizzo politico (in senso stretto come ipotizza la delega del comma 50), ma piuttosto di funzioni di indirizzo politico-amministrativo (per gli enti pubblici) e di indirizzo politico "aziendale" (per gli enti di diritto privato in controllo pubblico)», (Relazione finale sulla revisione della disciplina su inconferibilità e incompatibilità, luglio 2015).

Secondo la Corte queste norme certo «mirano al raggiungimento dell'obiettivo, di rilievo costituzionale, di assicurare l'imparzialità dell'agire amministrativo, declinata in chiave spiccatamente preventiva, come esigenza, cioè, di garantire anche la mera apparenza di imparzialità del funzionario pubblico». Ma l'estensione del divieto anche a ipotesi prive di percepibile collegamento con lo svolgimento di incarichi «politici» è estranea all'obiettivo perseguito dal legislatore delegante e, pertanto, non poteva essere introdotta dalla legge delegata.

La decisione della Corte costituzionale è molto importante, perché ridimensiona una lettura dell'inconferibilità e delle incompatibilità, che nasce in un periodo buio di eccessi di giacobinismo e che ha creato non pochi disagi alle società pubbliche; dato aggravato da interpretazioni spesso discutibili da parte della stessa Anac. Nasce ora la necessità di rivedere complessivamente il dettato del Dlgs 39/2013 alla luce di questo indirizzo.